

di un diritto perpetuo, che accompagni il proprietario a traverso la catastrofe e le sopravvive, è alquanto esagerata. Un uomo vive sin che ha la possibilità di essere assistito; e così la sua nave.

C'è, si può osservare, la successione ereditaria.

Ma un testamento di una nave immersa o abbandonata alle ricorrenti tempeste, o di resti di naufragio, che non si sa dove sieno, è un atto giuridico privo di contenuto, cioè un pò quel tal testamento di quella tale maschera italiana.

Per dargli un contenuto bisogna che si riferisca proprio al salvataggio: lascio in successione le cose che saranno salvate! Cioè l'opera dei salvatori, cioè il patrimonio almeno in parte, di un estraneo; poichè l'opera dei salvatori fa parte di un patrimonio estraneo. La stessa cosa deve dirsi per una trasmissione *ab intestato*.

Quindi, senza paradosso, potrebbe affermarsi che il naufragio con la possibilità della resistenza dell'opera umana, cioè dell'assistenza, è ancora una sfera di proprietà privata. E non è più tale se quell'opera di resistenza e conseguente assistenza sia diventata impossibile.

La proprietà conservata dal carico o dalle parti di navi galleggianti o dalla nave sommersa fa mancare non solo il godimento di un padrone, ma la facoltà di godimento, il diritto (la *facultas agendi*).

Il salvatore, dunque, salva delle cose senza proprietario: per ciò l'occupazione.

Ma com'è che la legge riconosce il diritto del proprietario, e lo vede rinato di fronte al salvatore?

Bisogna spiegarsi giuridicamente la cosa col principio di sopra detto, dell'obbligazione per legge. Questo diritto, diciamo così, *storico* del proprietario, che quasi riviverebbe